Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – regole di informalità

Descrizione

Secondo l'art. 2 del Codice della giustizia sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili. Il Collegio di Garanzia, nella decisione n. 56 del 2018, ha affermato che quest'ultima locuzione non può far perdere di vista che è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali che siano utili all'affermazione dei principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo. (Nel caso di specie ha Corte ha applicato tale criterio ad una situazione nella quale veniva in rilievo il principio di parità di trattamento dei co-deferiti nei procedimenti disciplinari e, a fronte della pronuncia cui è pervenuta la Corte di infondatezza del deferimento che coinvolgeva diversi soggetti per un illecito sportivo giudicato insussistente, ha ritenuto che ripugnasse al senso comune, prima ancora che al senso di equità, che un unico deferito dovesse risultare sanzionato a causa di un errore processuale, tanto più quando questo non abbia in alcun modo leso i principi del contraddittorio e il diritto della difesa che la parte resistente aveva potuto ampiamente e tempestivamente esercitare).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 81/CFA/2024-2025/L

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 20 gennaio 2025 (A.S.D. A.C. Montignoso e altri-PFI)